TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 3

Gli assegni di sede di cui all'art. 1, lettera b), sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati per il personale diplomatico e consolare a norma dell'art. 3, lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti piu' coefficienti si applica il coefficiente piu' favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario. Qualora l'attivita' culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, i coefficienti saranno determinati di comune accordo tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro, in relazione alla situazione locale, ma non potranno in nessun caso essere superiori a quelli previsti per l'ufficio diplomatico o consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it